



**SCHEDA
COGNOMI E NOMI
COGNOMI IN ATTI DALL'ESTERO**

STRANIERO CONIUGATO IN ITALIA – CAMBIO DI COGNOME AI SENSI DELLA LEGGE STRANIERA – ANNOTAZIONE ATTO DI MATRIMONIO

NORMATIVA

Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 [art. 69, comma 1, lett. h)]

CIRCOLARI

SI	NO
<p>Proc. Rep. Milano 20 gennaio 1999, in <i>Stato Civ.</i>, 1999, 274</p> <p>Min. Interno, <i>Il regolamento dello stato civile: guida all'applicazione</i>, Rimini, 2005, 51, 103</p>	

PARERI

SI	NO
<p>Min. Interno 5 gennaio 2005</p> <p>Min. Interno 5 gennaio 2005</p> <p>Min. Interno 18 novembre 2004</p> <p>Min. Interno 17 maggio 2007</p> <p>Min. Interno 6 febbraio 2008</p>	

DOTTRINA	
SI	NO
REDAZIONE, in <i>Semplice</i> , 1999, n. 1, 12	REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i> , 1992, 797 (implicitamente) (esplicitamente in relazione all'annotazione di matrimonio a margine dell'atto di nascita del coniuge)
REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 11 marzo 2003)	REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i> , 1996, 468
REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 7 aprile 2003) (ma con la correzione ex art. 98, c. 1)	REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i> , 1997, 1033 (salva la possibilità di rettifica)
REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i> , 2005, n. 1, 47	REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i> , 1999, 1376 (in relazione alla <i>rettifica</i> del cognome da parte dell'autorità straniera) (salva la possibilità di rettifica)
REDAZIONE, in <i>Stato Civ.</i> , 1998, 750 (ma previa trascrizione del provvedimento straniero)	REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i> , 2003, 223
REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i> , 2006, n. 3, 60	REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 12 novembre 2004)
REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 30 marzo 2006)	REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 20 agosto 2005) (in relazione alla <i>rettifica</i> del cognome da parte dell'autorità straniera) (salva la possibilità di rettifica)
REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 14 febbraio 2006)	REDAZIONE, in <i>www. deaweb.org</i> (quesito del 13 dicembre 2006) (in relazione al cambio di nome)
REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 13 giugno 2007)	
CALVIGIONI, <i>I cittadini stranieri: problemi sul nome e cognome</i> , in <i>Anusca Newsletter</i> , 22 ottobre 2007, n. 18	
CALVIGIONI, <i>Le generalità dello straniero. L'orientamento ministeriale</i> , in <i>Serv. dem.</i> , 2007, n. 11, 9	
REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 25 febbraio 2008)	
REDAZIONE, in <i>Stato civ.</i> , 2008, 340	
REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 8 maggio 2008)	

OSSERVAZIONI

La tesi contraria all'annotazione – (a quanto consta) minoritaria – si fonda su un'unica, costante motivazione: l'atto di matrimonio rispecchia la situazione al momento della celebrazione.

Anche tralasciando il fatto che, concettualmente, vi sarebbe (se non da discutere, certamente) da riflettere su tale impostazione, che privilegia l'*atto* rispetto al *rapporto* (ma non va dimenticato, sotto questo profilo, che l'estratto ed il certificato di matrimonio devono provare l'esistenza – anche se non necessariamente l'*attualità* – del matrimonio con *quella* determinata persona), non si può non rilevare che l'art. 69, comma 1, lett. h), dell'OSC prescrive l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio; e coloro che propugnano la tesi avversa sono *costretti* a convenire sull'obbligatorietà dell'annotazione *de qua* in caso di cambiamento di cognome da parte del cittadino italiano; né potrebbe essere diversamente, anche alla luce, *ad abundantiam*, dell'art. 94, comma 1, OSC. (*) (**)

(*) Non ci convince pienamente Min. Interno, *Il regolamento dello stato civile: guida all'applicazione*, Rimini, 2005, 51 [in termini adesivi REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 19 maggio 2007)], quando afferma che la scelta della donna straniera di voler assumere il cognome del marito, manifestata nell'atto di matrimonio celebrato all'estero, deve essere – *sic et simpliciter* – annotata a margine dell'atto trascritto, adattando opportunamente la formula 187. A nostro parere, deve essere comunque provato il cambiamento di generalità secondo la legge straniera, mediante l'esibizione di apposita certificazione consolare, perché nulla vieta che l'ordinamento straniero subordini l'efficacia della scelta ad ulteriori adempimenti

(**) Con un'interpretazione discutibile, Min. Interno, *Il regolamento dello stato civile: guida all'applicazione*, Rimini, 2005, 103, ritiene inapplicabile la procedura suddetta nell'ipotesi di trascrizione dell'atto di matrimonio, *ex art. 19 NOSC*; in tal caso, l'ufficiale dello stato civile “potrà, se richiesto dall'interessato, procedere alla trascrizione, ai sensi del predetto art. 19, dell'atto formato all'estero come aggiornato nel Paese di cui il richiedente è cittadino”.



**Immigrazione.
biz**

Scheda a cura di: Rober Panozzo
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della
popolazione, diritto di famiglia e immigrazione
06/11/2008